



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE III

CONTENZIOSO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO n. 436 /2017 R.G.

Il Tribunale, in persona dei sotto indicati Giudici:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) Dott.ssa Maria Rosaria Pupo | Presidente Relatore; |
| 2) Dott.ssa Loredana Ferrara | giudice |
| 3) Dott.ssa Linda Catagna | giudice |

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/10/18, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.) iscritto al n. 12630/13 del Ruolo Generale vertente

TRA

L. avv. A., rappr. e difeso da se medesimo, elett.te domiciliato in Caserta,
alla via **[REDACTED]**

RICORRENTE

E

Comune di SAN TAMMARO, in persona del Sindaco p.t., Dr. **[REDACTED]**,
rapp.to e difeso dall'avv. **[REDACTED]** con cui elettivamente domicilia in **[REDACTED]**
[REDACTED]

RESISTENTE



OGGETTO: Pagamento competenze professionali

Motivi della Decisione

Visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10 settembre 2013, con cui il ricorrente ha richiesto la condanna del Comune di San Tammaro al pagamento della somma complessiva di € 67.220,01 a titolo di competenze professionali allo stesso spettanti per lo svolgimento delle prestazioni professionali svolte in rappresentanza e difesa dell'Ente resistente in n. 6 giudizi *ivi* elencati, previo accertamento e dichiarazione del medesimo credito;

Vista la comparsa di costituzione e risposta prodotta dal Comune resistente con la quale il medesimo

ha eccepito:

- a) l'inesistenza del credito vantato *ex adverso* per assenza di convenzione ed impegno di spesa tra l'ente ed il professionista incaricato;
- b) la nullità delle delibere di incarico in quanto assunte senza impegno di spesa;
- c) in via subordinata, la sproporzione in eccesso del presunto credito professionale richiesto, con conseguente, richiesta di defalcane notevolmente il *quantum*; con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ritenuto che le sopra riportate eccezioni di inesistenza del credito vantato dal ricorrente e di nullità delle delibere di incarico sollevate da parte resistente risultino prive di fondamento.

A tal proposito il consolidato indirizzo ermeneutico, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che:

- con riferimento all'eccezione sub a):

“In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria” (cfr., da ultimo: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 1830 del 25.01.2018 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).

Ed ancora, *“La procura alla lite, infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l'incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale*



tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perché del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari: dall'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all'oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., che risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria. Esigenza che, nella specie, è soddisfatta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alla lite, sottoscritta dal rappresentante dell'Ente, e l'atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa) sottoscritto dal difensore” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 2266 del 16.02.2012).

“Il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 09/12/2015, in motivazione).

- con riferimento all'eccezione sub b):

ha precisato che “la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, in motivazione; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del 12/02/1993, in motivazione).

Considerato pertanto **che** il rapporto professionale intercorso tra il ricorrente ed il Comune di San Tammaro può ritenersi validamente costituito in relazione a tutte le vertenze portate all'attenzione di questo Giudice, in relazione alle quali parte ricorrente ha prodotto documentazione comprovante l'affidamento dell'incarico legale e lo svolgimento delle relative prestazioni professionali, fino alla rinuncia degli incarichi in esame intervenuta con comunicazione del 05.04.2018.

Tenuto conto che, con riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente ed alla quantificazione delle relative competenze professionali, la difesa dell'Ente resistente non ha sollevato alcuna specifica controdeduzione (limitandosi ad una generica contestazione della “sproporzione” del corrispettivo richiesto, istando solamente di “defalcare notevolmente il quantum richiesto”), né ha eccepito il pagamento, in favore del ricorrente, di eventuali acconti relativi agli incarichi professionali in esame.

Preso atto che con riferimento agli incarichi legali in delibazione, dalla documentazione allegata dalle parti non risulta siano state stipulate convenzioni/disciplinari di incarico che abbiano definito le modalità di esecuzione delle prestazioni professionali e/o la quantificazione del relativo compenso.



Considerato pertanto doversi procedere alla quantificazione del corrispettivo professionale spettante al ricorrente per le prestazioni rese nei giudizi elencati nel ricorso introduttivo, sulla base dei **criteri** di seguito specificati:

- a) in relazione al il giudizio R.G. n. 1056/2011 - **giudizio n. 1** - riconoscendo in capo al ricorrente un credito pari al compenso fissato nella deliberazione di incarico;
- b) per i restanti giudizi (**giudizi da n. 2 a n. 6**), facendo applicazione delle tariffe forensi previste dai decreti ministeriali *ratione temporis* applicabili, tenendo conto - salvo quanto di seguito precisato - del valore medio dei relativi parametri, valutato congruo in ragione della difficoltà e complessità dell'attività difensiva svolta nei giudizi in esame;
- c) riduzione, ex art 4 del DM 55/2014, del 50% del valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale in relazione alla *opposizione ad atto di precetto* di cui alla vertenza R.G. n. 1058/2014 (**giudizio n. 2**), in considerazione del più circoscritto spettro di questioni giuridiche trattate in tale tipologia di giudizio, limitate alle sole eccezioni relative a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo a matrice giudiziale;
- d) riduzione, ex art 4 del DM 55/2014, del 50% del valori medi previsti per la *fase di studio* dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale derivanti da opposizioni a decreto ingiuntivo, tenuto conto che detta fase risulta in parte assorbita dal compenso previsto per la redazione del provvedimento monitorio (**giudizi n. 3b e n. 6b**) atteso che diversamente si avrebbe una ingiustificata duplicazione di attività;
- e) riduzione, ex art 4 del DM 55/2014, del 50% del valori medi previsti per la *fase esecutiva* relativa alla vertenza R.G.E. n. 193/2014 (**giudizio n. 3c**), in relazione alla quale il ricorrente ha richiesto il pagamento delle prestazioni professionali anche per la *fase introduttiva* ed alla *fase di trattazione e conclusiva* del giudizio senza fornire prova dell'esito dello stesso;
- f) applicazione dei valori medi previsti per la fase monitoria dal D.M. 140/2012 alla vertenza R.G. n. 5873/2012 (giudizio n. 4), in quanto il decreto ingiuntivo n. 113/2013 del 05.02.2013 è divenuto definitivo perché non opposto.

Ritenuto pertanto quantificare i corrispettivi professionali spettanti al ricorrente nei termini di seguito precisati:

GIUDIZIO n. 1

Giudizio di opposizione all'esecuzione promossa da Arch. Francesco La Regina c/ Comune di San Tamaro - R.G. n. 1056/2011 - Delibera di incarico G.C. n. 112 del



27.07.2011 - Compenso riconosciuto: € 1.000,00 ogni onere ed accessorio inclusi, per come stabilito nella richiamata **delibera di incarico** inderogabile.

Invero, sviluppando le superiori argomentazioni formulate dalla Cassazione in materia di perfezionamento del contratto di patrocinio che, in assenza della stipulazione di una convenzione di incarico, abbia come parte una Pubblica Amministrazione, si ritiene infatti che la delibera/determina di incarico adottata dalla P.A. - che risponde alla necessità della previa individuazione del legale esterno sulla base dei procedimenti di selezione in uso presso l'Ente - non possa ritenersi estranea alla definizione del contenuto del rapporto negoziale costituito fra le parti.

Essa, al contrario, in quanto indefettibile presupposto della procura rilasciata dalla P.A., concorre con essa e con l'atto di difesa sottoscritto dal difensore ad **identificare il contenuto negoziale del contratto di patrocinio**, sia dal punto di vista soggettivo, con l'identificazione del professionista da incaricare, sia da quello oggettivo, ove contenga disposizioni volte a disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico e/o la determinazione del compenso (ovvero dei criteri della sua determinazione).

In tal caso, in assenza di una specifica contestazione da parte del legale incaricato che precluda il perfezionamento dell'accordo su tali specifici aspetti, l'accettazione dell'incarico operata dal difensore con il concreto esercizio del mandato difensivo, mediante la redazione e sottoscrizione dell'atto difensivo, deve intendersi estesa anche agli atti che alla procura *ad litem* siano legati da una relazione di presupposizione necessaria.

Accettazione che, peraltro, in tale evenienza, non può che estendersi all'intero contenuto di tali atti, non potendosi ammettere una sorta di adesione "selettiva" ai contenuti della proposta contrattuale avanzata dalla P.A. (volta, cioè, ad accogliere il solo atto di designazione del professionista da incaricare, ed escludere l'eventuale disciplina del rapporto professionale in essa contenuta).

La *vis* estensiva che in tal caso contraddistingue l'accettazione del mandato difensivo da parte del professionista incaricato, risulta in particolar modo evidente nei casi in cui, come quello in esame, la delibera/determina di incarico venga espressamente richiamata dal legale nell'atto difensivo, a giustificazione - unitamente alla procura - del proprio *ius postulandi*.

Ne consegue che, in difetto di specifica contestazione - assente nel caso di specie - la determinazione del compenso contenuta nella delibera/determina di incarico debba ritenersi accettata dal legale incaricato e perciò vincolante ai fini della sua determinazione.

GIUDIZIO n. 2

Parti: Comune San Tamaro c/ arch. MAZZUCCO Antonio Edis



Delibera incarico: G.C. n. 8 del 30.01.2014

Oggetto: Opposizione ad atto di precetto

Parametri: D.M. 55/2014

Competenza: Tribunale

Valore: € 217.053,50

GIUDIZIO n. 3

Parti: Comune San Tammaro c/ DOLCIARIA DOMAG S.A.S.

Delibera incarico: G.C. n. 98 del 18.09.2012

Oggetto: Recupero canoni di concessione suoli in area P.I.P.

Competenza: Tribunale

Valore: € 82.050,66

3.a. - Fase monitoria - R.G.: n. 5009/2012

Parametri: D.M. 55/2014

Competenza: Procedimenti monitori

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase unica, valore medio: € 2.135,00

3.b. - Fase di cognizione - R.G.: n. 1651/2013

Parametri: D.M. 55/2014

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

3.c. - Fase esecutiva - R.G.E.: n. 193/2014

Parametri: D.M. 55/2014

Competenza: Esecuzioni presso terzi

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

GIUDIZIO n. 4

Parti: Comune San Tammaro c/ **MOBIL SUD S.R.L.**

Delibera incarico: G.C. n. 98 del 18.09.2012

Oggetto: Recupero canoni di concessione suoli in area P.I.P.

Competenza: Tribunale

Valore: € 247.583,12

Fase monitoria - R.G.: n. 5873/2012

Parametri: D.M. 140/2012 (D.I. n. 113/2013 del 05.02.2013 non opposto)

Competenza: Procedimento per ingiunzione

Valore della Causa: da € 5.001 a € 500.000

GIUDIZIO n. 5



Parti: Comune San Tammaro c/ **MOBIL SUD S.R.L.**

Delibera incarico: G.C. n. 98 del 18.09.2012

Oggetto: Recupero canoni di concessione suoli in area P.I.P.

Competenza: Tribunale

Valore: € 265.263,78

Fase esecutiva - R.G.: non iscritta per mancato perfezionamento notifica al terzo

Parametri: D.M. 55/2014 - Atto di pignoramento presso terzi

Competenza: Esecuzioni presso terzi

Valore della Causa: Da € 260.001 a € 520.000

GIUDIZIO n. 6

Parti: Comune San Tammaro c/ **DOLCIARIA DOMAG 2 S.R.L.**

Delibera incarico: G.C. n. 98 del 18.09.2012

Oggetto: Recupero canoni di concessione suoli in area P.I.P.

Competenza: Tribunale

Valore: € 81.973,88

6.a. - Fase monitoria - R.G.: N. 5874/2012

Parametri: D.M. 55/2014

Competenza: Procedimenti monitori

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

6.b. - Fase di cognizione

Parametri: D.M. 55/2014

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

PROSPETTO RIEPILOGATIVO						
Giudizio	Compensi	Spese generali 15%	CPA 4%	IVA 22%	Spese esenti	Totale
1	€ 685,34	€ 102,80	€ 31,53	€ 180,33		€ 1.000,00
2*	€ 4.690,00	€ 703,50	€ 215,74	€ 1.234,03	€ 173,04	€ 7.016,31
3a	€ 2.135,00	€ 320,25	€ 98,21	€ 561,76	€ 338,00	€ 3.453,22
3b**	€ 8.165,00	€ 1.224,75	€ 375,59	€ 2.148,37		€ 11.913,71
3c***	€ 1.472,50	€ 220,88	€ 67,74	€ 387,44		€ 2.148,55
4	€ 1.200,00	(D.M. 140/2012)	€ 48,00	€ 274,56		€



						1.522,56
5	€ 1.460,00	€ 219,00	€ 67,16	€ 384,16		€ 2.130,32
6a	€ 2.135,00	€ 320,25	€ 98,21	€ 561,76	€ 338,00	€ 3.453,22
6b**	€ 8.165,00	€ 1.224,75	€ 375,59	€ 2.148,37		€ 11.913,71
TOTALE	€ 30.107,84	€ 4.336,18	€ 1.377,76	€ 7.880,79	€ 849,04	€ 44.551,61

* Riduzione compenso del 50% ex art. 4 del DM 55/2014.

** Riduzione del compenso relativo alla *fase di studio* del 50% ex art. 4 del DM 55/2014.

*** Riduzione compenso del 50% ex art. 4 del DM 55/2014.

(prospetto redatto con l'ausilio dell'applicazione presente sul sito dello Studio Andreani)

Per tutto quanto sopra precisato

ritiene il Collegio doversi accertare e dichiarare l'esistenza in capo al ricorrente di un credito complessivo di € 30.107,84, a titolo di compensi professionali maturati nei confronti del Comune di San Tammamo in relazione alle prestazioni professionali rese dal professionista interessato nei giudizi sopra elencati, oltre spese generali, CPA, Iva e spese esenti per come indicato nel prospetto riepilogativo sopra riportato oltre INTERESSI di legge dalla domanda (non potendosi ritenere fruttifero un credito non liquido) sino al soddisfo.

Quanto alle **spese di lite maturate per il presente giudizio**, il Collegio considerata la difficoltà interpretativa in materia e la procedura semplificata prevista dall'art 702 bis cpc, ritiene **di compensarle in ragione di 1/3** ponendo **la restante parte** a carico del Comune di San Tammamo, in persona del Sindaco *pro tempore* e liquidate, in favore del ricorrente in complessivi € 2450,00 di cui € 150,45 per esborsi ed il resto per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, nelle persone dei Giudici in epigrafe indicati, riunitosi in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciandosi sul ricorso per cui è causa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto:

1. accerta e dichiara l'esistenza in capo al ricorrente di un credito complessivo di € 30.107,84, a titolo di compensi professionali maturati nei confronti del Comune di San Tammamo in relazione alle prestazioni professionali rese dal professionista interessato nei giudizi sopra elencati, oltre spese generali,



CPA, Iva e spese esenti per come indicato nel prospetto riepilogativo sopra riportato, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2. compensa in ragione di 1/3 le spese di lite maturate per il presente giudizio ponendole, per **la restante parte** a carico del Comune di San Tammaro, in persona del Sindaco *pro tempore* e liquidate, in favore del ricorrente in complessivi € 2450,00 di cui € 150,45 per esborsi ed il resto per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta

Così deciso in Santa Maria C.V. nella Camera di Consiglio 18/10/18

Il Presidente relatore

Dott.ssa Maria Rosaria PUPO

